

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SECONDA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI MILANO

Composta da:

1° Dott. SAVERIO BAGNATO Presidente
2° Dott. LUIGI DE RUGGERO Consigliere
3° Sig. ETTORE GUARNAROLI Giudice pop.
4° Sig. LUISA SOMAINI
5° Sig. CAMILLO MARTINELLI
6° Sig. DOMENICA FERRO
7° Sig. FRANCA BREGA
8° Sig. ALESSANDRO MILLEFANTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA DEL PUBBLICO MINISTERO

contro

1) BATTISTI CESARE, nato il 18.12.1954 a Cisterna di Lati-
na, latitante CONTUMACE

2) SPINA MARISA, nata 8.3.1952 a Genova,
latitante
CONTUMACE

N. 24/93 della Sentenze

N. 40/91 Reg. Gen.

UDIENZA

del giorno

31/3 1993

Addi 25.5.93

trasmesso l'estratto esecu-
tivo alla Procura Generale
della Repubblica di Milano.
per 84771371 Genov.

Per Corte di Cassazione
[Signature]

Addi 31.3.1993

redatte le schede per il ca-
sellario e le comunicazioni
ai sensi della Legge Eletto-
rale.

Per Battisti Cesare

APPELLANTI

Gli imputati avverso la sentenza della Corte di Assise
di Milano 13/12/88.

Gli imputati erano stati rinviati a giudizio per i seguenti
reati:

BATTISTI CESARE

già 104) 96) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575 C.P.
per avere in Milano, il 16/2/79 in concorso con Bitti Sisin-
nio, Premoli Marina e con Fatone Sante, Grimaldi Gabriele,
Masala Sebastiano e Memeo Giuseppe (già condannati per que-
sto fatto quali autori materiali del crimine, dalla 1ª Corte
d'Assise di Milano con sentenza in data 27/5/81) e pertan-
to, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a
cinque, partecipando all'ideazione, alla decisione e alla
successiva rivendicazione dell'azione, cagionato la morte
di Pierluigi TORREGIANI, contro il quale, mentre Fatone ed
il Masala Sebastiano svolgevano compiti di appoggio e di
copertura, il Memeo ed il Grimaldi esplodevano vari colpi
di arma da fuoco, attingendolo con cinque proiettili, di cui
due ad entrambi gli arti inferiori e successivamente (dopo
la reazione del ferito) due al torace (protetto da giubbotto
antiproiettile) e l'ultimo al capo.



46)

46)
(già
47)

SPINA MARISA -

) del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3, 61 n.10 C.P. per avere in Udine, il 6/6/1978, in concorso con MASALA Sebastiano e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, il Bergamin, il cavallina e il Masala partecipando all'ideazione, decisione e rivendicazione dell'azione, il Fiorina fornendo l'arma impiegata nell'esecuzione dell'omicidio, la Spina prendendo parte ad una riunione operativa immediatamente precedente l'azione nonché accompagnando il nucleo operativo a Udine per ricevere in consegna le armi utilizzate nell'azione medesima e riportarle a Milano, gli altri operando anche concretamente, cagionato volontariamente la morte del M.ilo degli agenti di Custodia Santoro Antonio, contro il quale il battisti, mentre la Migliorati, il Mutti e il Lavazza svolgevano compiti di appoggio e copertura, esplose alcuni colpi di pistola, in numero non inferiore a tre, attingendolo al tronco e al capo.

Con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni e per avere agito con premeditazione e, in particolare, dopo averne studiato le abitudini, tendendo ad un agguato mentre si portava dalla propria abitazione al carcere di Udine ove prestava servizio;



LA CORTE DI ASSISE DI MILANO CON SENTENZA DEL 13-12-88
COSI' DECIDEVA:

Assolve

BATTISTI CESARE dai reati di cui ai capi 74 e 75 (in epigrafe
70-71) per insufficienza di prove;

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Battisti in ordine
al reato di cui al capoverso dell'art. 612 C.P. e 61 n. 2 C.P.,
così modificata l'originaria imputazione contestata al capo
120) (in epigrafe 111), perchè il reato è estinto per prescri-
zione;

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Battisti perchè
l'azione penale non poteva essere esercitata per pregresso giu-
dicato ex art. 90 c.p.p. in ordine ai reati di cui ai capi 79
(in epigrafe 75), in relazione alla sola pistola Beretta cal. 9
mod. 51 matr. 27360, e al capo 100) (in epigrafe 93), in relazione
alle sole pistole Smith e Wesson cal. 357 magnum, matr. 9K
76693 e Llama cal. 38 special matr. 743827;

dichiara

il Battisti responsabile di tutti gli altri reati a lui ascritti,
assorbito il reato di cui al capo 88) in epigrafe 81) in quello
di cui al capo 89) (in epigrafe 82), e, unificati tutti questi
reati con il vincolo della continuazione, ritenuta altresì la
continuazione fra i reati oggetto del presente giudizio e quelli



giudicati con sentenza 8.6.1983 della Corte d'Assise d'Appello
di Milano, divenuta irrevocabile, ritenuto più grave il reato
di cui al capo 47) (in epigrafe 46) del presente decreto di
citazione, lo

condanna

alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata
di mesi sei, compresa in tale pena quella inflitta per i reati
già giudicati.

Pene accessorie.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di SPINA MARISA in ordine
al reato di cui al capo 49 (in epigrafe 48), perchè, concesse
le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate
aggravanti, lo stesso è estinto per prescrizione.

Dichiara

la Spina colpevole degli altri reati a lei ascritti e, concesse
le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate
aggravanti, unificati tutti i reati con il vincolo della con-
tinuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 47 (in
epigrafe 46), la

condanna

alla pena di anni 14 e mesi tre di reclusione.

Pene accessorie.



Proponevano appello gli imputati e la Corte di Assise di

Appello con sentenza 16/2/1990 così decideva:

Per BATTISTI CESARE:

assolve l'imputato predetto dai reati di cui ai capi 70 e 71

di rubrica per non aver commesso il fatto, ex art. 530 2°

comma nuovo c.p.p.;

esclude nel capo 110 di rubrica la sussistenza dell'aggravante

ex art. 112 n. 1 c.p. ivi contestata;

conferma nel resto l'impugnata sentenza 13.12.1988 e quindi anche la pena

complessiva finale ivi inflitta a tale imputato.

Per SPINA MARISA:

Conferma la penale responsabilità dell'imputata predetta come ritenuta

nell'impugnata sentenza 13/12/88 e la misura della pena come ivi inflit-

ta, escludendo peraltro la sola condanna dell'imputata stessa al risarci-

mento dei danni verso la parte civile Presidenza del Consiglio dei

Ministri ed alla rifusione delle spese da tale parte sostenute.

Avverso la sentenza di Appello proponevano ricorso gli imputati e la

Corte di Cassazione con sentenza 8/4/91 così decideva: annulla la

sentenza impugnata nei confronti della Spina nel capo che le concerne

e nei confronti del Battisti nel capo concernente il concorso nell'omi-

cidio Torregiani - rigetta nel resto il ricorso del Battisti.

Rinvia nel giudizio nei confronti del Battisti e della Spina nei capi

indicati ad altra sezione della Corte d'Assise di Appello di Milano



In esito all'odierno pubblico orale dibattimento tenutosi
incontumacia degli imputati BATTISTI Cesare e SPINA Marisa;
sentita la relazione svolta dal Cons. dott. Luigi de RUGGIERO;
sentita la parte civile rappresentata dall'Avvocatura dello
Stato; sentito il Proc. Gen. dott. Maria Elena VISCONTI e la
difesa

L A C O R T E

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'S' or a similar symbol, located to the right of the text 'LA CORTE'.

Fatto

Nell'ambito del procedimento a carico di 37 persone, imputate di banda armata, di associazione sovversiva, di quattro omicidi, di numerose rapine e di altri reati connessi all'attività delittuosa del gruppo sovversivo denominato "Proletari armati per il Comunismo", la S. C. di Cassazione ha annullato con rinvio a questa Corte soltanto due posizioni processuali: quella di Marisa Spina in ordine al concorso ascrittore nell'omicidio Santoro e quella di Cesare Battisti in ordine all'imputazione di concorso nell'omicidio Torregiani.

Appunto dall'omicidio di costui, gioiellere in Milano, assassinato il 16 febbraio '79, parte la vicenda processuale che, dall'individuazione nell'immediatezza del fatto di un primo gruppo di responsabili, si allarga ai precedenti episodi delittuosi rivendicati dai PAC, fino ad un copioso arresto nella flagranza della detenzione di armi di vari imputati, tra i quali, appunto, Battisti. Solo in epoca successiva al processo penale a carico degli esecutori materiali del delitto Torregiani, la complessiva attività e la struttura dei PAC vengono chiarite attraverso le dichiarazioni confessionarie di Barbone, di Pasini Gatti e di Mutti e quindi, ad ulteriore distanza di tempo, di Falcone, Mirra e Fatone.

Si accerta, dunque, che la vicenda del gruppo terrorista era

iniziata con alcune rapine consumate tra il '76 e il '77, cui segue la fondazione del giornale "Senza galere" e la fusione con il gruppo dei "sardi" guidato da Fatone. Acquisite, anche con mezzi violenti, le armi necessarie, cominciano gli attentati alle persone: dapprima contro i dottori Rossanigo e Fava, impegnati nell'ambiente carcerario, quindi l'omicidio del mar. degli agenti di custodia Santoro, l'attentato all'agente Nigro, l'omicidio Campagna ed infine gli atti terroristici contro il cd. "patto sociale". Tra questi, si collocano anche le spedizioni omicide contro il gioielliere Torregiani ed il macellaio Sabbadin, già protagonisti, ciascuno per suo conto, di reazioni armate contro alcuni rapinatori.

Inutile ripercorrere in questa sede tutti gli episodi delittuosi e le vicende dell'organizzazione terroristica, sui quali del resto si è formato il giudicato. Anche per quanto riguarda in particolare l'omicidio Torregiani - che qui interessa per il solo concorso morale ascritto a Battisti - può farsi riferimento alla sentenza divenuta definitiva della Corte d'Assise d'appello di Milano dell' 8-6-83, che condanna gli esecutori materiali, ed all'altra d'appello nel presente procedimento, nella parte non annullata, che allarga l'affermazione di responsabilità nei confronti di altri complici morali.

In breve, occorre solo ricordare che alle 15 del 16-2-79, mentre a piedi in compagnia dei due figli minori si dirigeva verso il proprio negozio, Pierluigi Torregiani cade vittima di un agguato.



Due giovani (Memeo e Grimaldi) che lo precedevano, voltandosi improvvisamente, sparano due colpi contro di lui; il giubbotto antiproiettile, attutendo l'impatto, gli consente di difendersi a sua volta. Viene nuovamente colpito, questa volta al femore, e crolla a terra. Spara ancora contro gli aggressori, ma un proiettile colpisce il figlio, ferendolo gravemente; il gioielliere viene infine colpito alla testa. Trasportato all'ospedale, vi arriverà cadavere; il figlio resterà paraplegico ed incapace di camminare e procreare.

Lo stesso 16 febbraio, nemmeno due ore dopo, due uomini (Giacomini e Battisti) entrano, travisati con barba e baffi, nella macelleria di Lino Sabbadin, che si trova a Caltana di S. Maria di Sala in provincia di Venezia: uno di essi, accertatosi di aver di fronte proprio il macellaio avuto di mira, estrae una pistola e fulmina con due colpi la vittima che stramazza a terra sul retrobanco. Due altri colpi, in rapida successione, finiscono il macellaio già esanime. Inutile la corsa in ospedale ed inutili i posti di blocco alla ricerca degli assassini.

Sempre il 16 febbraio, verso le 20,25, giunge all'agenzia ANSA di Mestre una rivendicazione telefonica a nome dei PAC, che dichiara: "Abbiamo colpito a Milano ed a S. Maria di Sala gli agenti della contro-rivoluzione, Torregiani e Sabbadin". Come si è accennato, in effetti, nel dicembre '78, il macellaio veneto aveva subito un tentativo di rapina nel suo negozio, durante il quale aveva fatto fuoco, colpendo a morte uno dei rapinatori. Dal



canto suo, il 23-1-79, Torregiani era stato attore di una reazione a mano armata durante una rapina al ristorante "Transatlantico" di Milano, nel corso della quale uno dei malviventi era rimasto ucciso sotto il fuoco non di Torregiani, ma di un altro dei commensali.

Esecutori materiali dell'omicidio Torregiani sono stati definitivamente riconosciuti Memeo, Grimaldi, Sebastiano Masala e Fatone. Battisti è stato dal canto suo definitivamente condannato quale uno degli autori materiali del delitto Sabbadin, nel cui negozio entrò armato, insieme allo sparatore Giacomini, mentre la Filippi, con barba e baffi posticci, li attendeva in auto.

Nel presente procedimento si è però discusso, tra l'altro, delle ulteriori responsabilità per concorso morale nell'omicidio Torregiani (come anche, ma il tema non è più in discussione, nell'omicidio Sabbadin) da parte di coloro che avevano partecipato all'ideazione del delitto, pur non eseguendolo.

Queste nuove contestazioni sono state determinate dalle dichiarazioni del coimputato Mutti, circa la, peraltro evidente, intima connessione tra i due delitti. Mutti racconta come alla fine del '78 fosse emersa all'interno del gruppo l'esigenza di uno stabile assetto organizzativo e di un più preciso progetto politico, che superasse la sola dimensione del carcerario fino ad allora sanguinosamente coltivata. Si era quindi avviata la discussione sul cd. "patto sociale", la cui esecuzione debutta con l'attentato contro il negozio "Despar" del 20-11-78. "Per



patto sociale" - precisa Mutti - "intendevamo la situazione...per la quale, di fronte al dilagare delle pratiche di illegalità, nella carenza dell'intervento direttamente repressivo dello Stato, gli esercenti - che costituivano la categoria più delle altre colpita dal fenomeno - si armavano e, sostituendosi allo Stato, coprivano con la loro presenza il vuoto istituzionale" (int. al G.I. maggio '83, f.36). Per mettere a fuoco (in senso non figurato) i problemi, individuare gli obiettivi e studiare le modalità d'intervento, si costituì, fra le altre, una "commissione" apposita, formata dai milanesi Battisti e Sebastiano Masala con l'intero gruppo della Barona e dai padovani. Mentre parallelamente, a cura di altra articolazione dell'organizzazione, veniva lanciata una "campagna" contro la magistratura, Battisti curava i collegamenti informativi tra i milanesi (i due Masala, Memmo, Grimaldi, Bitti e Fatone) ed i veneti (Giacomini e la Filippi) che si occupavano del "patto sociale". Ricorda ancora Mutti: "Iniziarono ad arrivare dal Veneto, e da Padova in particolare, notizie che i compagni dislocati in luogo avevano trovato ed individuato dei possibili obiettivi e che erano decisi ad intervenire in forma omicidiaria, senza nemmeno prendere in considerazione una soluzione diversa. Sembrava, addirittura, che questa scelta fosse per loro necessitata per i particolari rapporti instaurati a Padova con i CO.CO.RI., organizzazione nei confronti della quale essi volevano, con ogni probabilità, acquistare peso politico"

(ibidem, f. 39).

In questo contesto maturarono, dunque, simultaneamente gli omicidi Torregiani e Sabbadin: entrambi ritenuti nemici del proletariato per aver difeso il loro patrimonio a prezzo della vita di un presunto proletario (anche se la rapina al "Transatlantico" risultò poi opera di un'associazione a delinquere di stampo mafioso). Sta di fatto che entrambi i commercianti, sostituitisi armi in pugno al potere di Folizia, significativamente senza ricevere neppure una comunicazione giudiziaria, vengono additati come "agenti della contro rivoluzione" e simboli di quel "patto sociale", che lega borghesia e Stato a difesa del sistema capitalistico e contro i proletari, portatori della rivoluzione.

Secondo la ricostruzione di fatto operata da tutte le decisioni finora intervenute, le due azioni omicidiarie vengono, dunque, decise insieme, eseguite contemporaneamente ed unitariamente rivendicate. Del resto, i FAC, sul fondato presupposto che la contemporaneità delle azioni moltiplicasse l'effetto di intimidazione e di propaganda, avevano già adottato o tentato di adottare questa tecnica negli attentati Despar e Venturi, nei ferimenti Fava e Rossanigo e nelle rapine presso banche.

Per decidere dei due omicidi, si tiene, secondo Nutti, una serie di riunioni, in casa sua e di Bergamin, presenti, oltre a loro, Cavallina, Lavazza, Battisti, i Masala, Bitti, la Fremoli e forse Fatone (ibidem, f. 40). Anche Fatone conferma: "Io, nella fase



precedente l'omicidio, parlai del progetto, oltre che con il Sebastiano (Masala), anche con il Mutti, con il Marco (Masala) e anche con Sisinnio (Bitti), e tutti quanti ci trovammo d'accordo con l'opportunità di fare tale azione dimostrativa. Mi risulta che ci furono delle riunioni a cui partecipava tutto il nucleo storico dei FAC...", e, dunque, a pieno titolo, anche Battisti (int. al G.I. 29-6-84 f.11): Tra gli altri particolari dell'azione, tutti conformi alle risultanze obiettive, Battisti racconta anzi a Mutti - e costui riferisce agli inquirenti - che nello stesso pomeriggio, subito dopo l'omicidio di Sabbadin, avevano cercato, come da precedente accordo, di mettersi in contatto telefonico con i milanesi presso l'abitazione di Sebastiano Masala. Poichè nessuno rispondeva, avevano fatto la telefonata di rivendicazione, solo dopo aver appreso dalla radio la notizia dell'uccisione di Torregiani.

Sulla base di questa ricostruzione di fatto, la sentenza di primo grado - pur tenendo conto che nel precedente procedimento a carico degli autori materiali dell'omicidio Torregiani non era stata ritenuta la premeditazione, mancando all'epoca ogni notizia sul contenuto del progetto criminoso - ha affermato non solo che entrambe le azioni siano state consapevolmente indirizzate all'esito mortale, come è dimostrato dai colpi di grazia inflitti alle vittime ormai atterrate, ma anche che entrambe fossero preordinate come tali. E, pur in assenza della contestazione dell'aggravante, si ricorda come Cavallina abbia confermato che



nelle riunioni preparatorie si discuteva di omicidi e non di semplici ferimenti, anche a fronte di posizioni, come la sua, che giudicavano questa sanzione eccessiva ed incomprensibile per l'opinione pubblica. Anzi, Battisti, in particolare, ribadì l'ineluttabilità della decisione omicidiaria, lasciando, la sera del 14 febbraio la casa di Bergamin dove erano riuniti i tiepidi dissenzianti dal progetto di duplice omicidio, ormai di imminente realizzazione. Battisti "facendosi portavoce dei veneti, si limitò a dire che l'operazione alla quale lavoravano era già pronta e che sarebbe partito per Padova il giorno successivo; e, detto questo, si allontanò subito dopo" (così Fatone al G.I., int. maggio '83, ff.42-43 ed al dib. di primo grado, trascr. ff. 45 ss.; nello stesso senso anche Mutti al dib. di primo grado, trascr. ff. 43 ss.).

Peraltro, - continua la sentenza di primo grado - il collegamento tra i due omicidi, oltre che dalla "causa" comune e dalla contemporaneità di esecuzione, è dimostrato anche dalle rivendicazioni: la prima, si è detto, nella stessa serata del 16 all'ANSA di Mestre; la seconda il giorno dopo, quando una voce di donna legge a Radio popolare di Milano un comunicato che rivendica ai PAC entrambi gli omicidi; la terza, ancora a Radio popolare, il giorno 18, quando vengono fornite indicazioni per ritrovare una rivendicazione scritta, che si apre esaltando "l'atto di giustizia proletaria che ha posto fine alla squallida esistenza di Pierluigi Torregiani e Lino Sabbadin".



Ed ancora a proposito di Battisti, i primi Giudici ricordano quanto riferisce Mutti nel più volte citato interrogatorio (f.45), e cioè che "Sebastiano Masala mi riferì anche che era rimasto d'intesa con il Battisti per porsi con lo stesso in comunicazione telefonica per scambiarsi reciprocamente notizie sugli esiti delle due azioni, nonché per fare partire la rivendicazione comune. Senonchè, quanto era successo a Milano, che aveva visto coinvolto il Fatone, aveva mandato all'aria il contatto telefonico precedentemente concordato".

Anche Fatone racconta che: "...nello stesso periodo in cui venne deciso il mio inserimento nel gruppo operativo sentii per la prima volta parlare del fatto che in contemporanea alla nostra azione avrebbe dovuto esserne effettuata un'altra nei confronti di un macellaio veneto che tempo prima aveva ucciso un rapinatore. Mi fu solo detto che doveva essere un omicidio, perchè questo macellaio aveva responsabilità maggiori di quelle del Torregiani..." (loc. ult. cit.).

Dalla finalità omicida di entrambi gli attentati e dalla loro unitaria decisione ed organizzazione, la sentenza di primo grado ricava la conclusione che gli autori materiali dell'uno siano responsabili a titolo di concorso anche dell'altro. Le due azioni sono state, infatti, decise insieme: ogni nucleo operativo era consapevole di eseguire la parte di un tutto. L'adesione operativa di ciascuno ad una parte del progetto unitario ha corroborato la decisione dei singoli momenti del piano criminoso

ed ha rafforzato la volontà degli altri complici.

Battisti, dunque, sia in quanto partecipe della decisione collegiale riguardante entrambi gli omicidi, sia in quanto esecutore materiale dell'omicidio Sabbadin, è stato condannato anche per concorso nell'omicidio Torregiani.

Può anzi aggiungersi, con un'osservazione forse non irrilevante, che anche Giacomini, autore materiale dell'omicidio Sabbadin, è stato condannato per concorso morale nel delitto Torregiani e che questa condanna è divenuta definitiva. Infatti, la sentenza di annullamento ha confermato questo capo della decisione, affermando il principio concreto di diritto per cui il concorso morale può sussistere quand'anche il contributo del reo non sia determinante. Basta che l'opera di istigazione - afferma la S.C. - abbia in concreto arrecato un contributo causale, sia pure secondario e marginale, all'attuazione del crimine commesso dall'autore. E' necessario, peraltro, che l'opera di istigazione sia pervenuta alla percezione dell'autore materiale, la cui risoluzione è rafforzata proprio da questa conoscenza. "Nella specie, a siffatti principi si sono attenuti i giudici di merito i quali, nell'affermare la responsabilità del Giacomini, hanno richiamato le dichiarazioni del Mutti e del Fatone. Ed a conferma di tali accuse hanno ribadito la deliberazione unitaria degli attentati, la contestualità temporale e l'unica rivendicazione: elementi tutti che confermano come le due azioni fossero state decise dai due gruppi in un unico contesto" (pp. 26-27), come in

effetti riconosciuto dallo stesso Giacomini.

La condanna di Battisti per l'omicidio Torregiani è stata confermata dalla Corte d'Assise d'appello. Senonchè, nel corpo di un'ampissima motivazione, le ragioni dell'affermazione di responsabilità di Cesare Battisti per questo reato vengono indicate con un errato rinvio alla posizione Lavazza, punto V, 12.4.B, invece che all'analogo posizione di Giacomini. La Corte di Cassazione ha, dunque, concluso per una mancanza assoluta di motivazione e per il conseguente annullamento con rinvio della sentenza sullo specifico punto.

Va peraltro notato che la stessa sentenza di annullamento della Cassazione ha rigettato definitivamente altri motivi di ricorso: in particolare, per quel che interessa la posizione di Battisti, i motivi concernenti l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di estradizione, la violazione dell'art. 41 bis c.p.p. 1930 per la pretesa esistenza di una parte lesa, magistrato in Milano, l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono la sanzione dell'ergastolo e dell'isolamento diurno, il diniego, infine, di concessione dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale. Ineccepibilmente, infine, - ha rilevato la Cassazione - sono state negate all'imputato le attenuanti generiche, sui presupposti della gravità e del numero dei reati commessi, dei precedenti penali e del comportamento processuale.

Rivivono, dunque, in questa sede, i motivi d'appello presentati



dalla difesa di Battisti in ordine all'imputazione per l'omicidio Torregiani, solo in quanto già non esaminati e respinti dalla S.C.: in ogni caso valga qui il riferimento alla motivazione della sentenza di annullamento per ribadire la valutazione negativa delle questioni accennate.

Nel merito dell'accusa, rileva allora la difesa come il fondamento dell'affermazione di responsabilità di Battisti sia stato posto arbitrariamente solo sulle dichiarazioni dei coimputati. Questo processo è divenuto, così, un puro "luogo di racconti" da parte di "pentiti" peraltro interessati ai benefici delle leggi premiali. Già solo questa circostanza priva di ogni attendibilità intrinseca la narrazione del chiamante in correità; ma poi, in concreto, si deve tener presente che il principale "collaboratore di giustizia", Pietro Mutti, ha più volte falsamente accusato persone innocenti, per poi ritrattare di fronte all'insorgere di prove contrastanti con le sue dichiarazioni. Così è avvenuto, ad esempio, per le rapine all'agenzia del Monte dei Paschi di via Fulvio Testi e all'armeria "Tuttosport" di Bergamo. E meno male che nel primo caso il coimputato Falcone si è auto-attribuito il ruolo assegnato invece da Mutti a Battisti, che altrimenti la condanna per Battisti sarebbe inevitabilmente intervenuta. Nonostante questi importanti avvertimenti che provengono dalla storia del processo e nonostante le premesse metodologiche sulla necessità di riscontri probatori esterni alle chiamate di correo, la

sentenza finisce, invece, per condannare sulla sola voce degli accusatori e sulla valutazione della loro intrinseca attendibilità.

Si tratta, dunque, di una sentenza contraddittoria rispetto ai suoi stessi enunciati di principio, come là dove dapprima si afferma in astratto che l'attendibilità della chiamata è tanto maggiore quanto meno è provocata da altre risultanze già in possesso del magistrato e poi si nega ogni rilievo sul racconto dell'omicidio Santoro da parte di Mutti alla circostanza che già due rapporti di polizia giudiziaria lo indicavano quale coautore del delitto. Ma anche i principi posti a fondamento della decisione non sono particolarmente solidi: come quando si afferma che a rendere soprattutto attendibili le dichiarazioni accusatorie è il fatto che gli stessi chiamati in correità abbiano gradualmente ammesso le denunciate responsabilità. Col che il riscontro esterno viene fatto consistere nelle parole di altri imputati, manifestamente interessati a riferire a loro volta tutto quanto potesse valere i corposi benefici di legge. Battisti, poi, - sottolinea la difesa - è facilmente ed impunemente accusabile, poichè, da latitante, non ha voce da contrapporre; ed infatti, Mutti lo accusa falsamente, come si è detto, della partecipazione materiale a due rapine. Non solo "facile parafulmine", dunque, Battisti; ma anche oggetto di possibili veleni personali di Mutti, il quale da un lato "si sente autorizzato a farne il capro espiatorio, avendone in



precedenza organizzato l'evasione dal carcere di Frosinone", dall'altro proprio da Battisti era stato deluso per il rifiuto di confluire in "Prima Linea", dove Mutti militava.

Ricordate, ancora, le contraddizioni in cui Mutti è caduto nel racconto dell'omicidio Santoro, sul quale si dovrà ritornare, la difesa ricorda, infine, quanto all'omicidio Torregiani, come manchi la prova di un'effettiva incidenza causale del preteso agire di Battisti sul fatto omicidiario. Di qui le richieste, che ora occorre valutare, di ampia assoluzione dal fatto contestato ed in subordine della determinazione di una minima misura della pena.

o o o o o

Diversa la posizione processuale di Marisa Spina, imputata di concorso nell'omicidio del m.llo degli AA. CC. Santoro e nei reati connessi per aver svolto il preordinato ruolo di custode e latrice delle armi adoperate per il delitto, dopo la sua commissione.

Questo omicidio, consumato ad Udine il 6 giugno '78, costituisce un "salto di qualità" per i PAC, rappresentando, dopo i ferimenti Fava e Rossanigo, il primo attentato diretto all'eliminazione fisica della vittima, attesa sotto casa da un "gruppo di fuoco" di quattro persone e spietatamente freddato alle spalle. Definitiva è ormai la condanna degli organizzatori e degli



esecutori materiali del delitto: Cavallina, Bergamin, Battisti, Mutti, Migliorati e Lavazza. Anche in questo caso risultano decisive le confessioni e le accuse di Pietro Mutti, poi confermate dalle ammissioni di Cavallina e da numerosi riscontri obiettivi. Pur se in questa sede conta solo rivalutare la posizione, in verità singolare e non assimilabile alle altre, di Marisa Spina, è comunque dalle dichiarazioni di Mutti che occorre prendere le mosse.

Il 5 febbraio '82, l'imputato rende le sue prime dichiarazioni, ammettendo di aver collaborato, compiendo un sopralluogo, alla preparazione dell'omicidio, poi consumato da Battisti, dalla Migliorati e da altre due persone non meglio ricordate, e descrivendo sommariamente i preparativi e l'esecuzione del delitto. Nell'interrogatorio che segue dopo tre giorni, il racconto si fa più minuzioso e soprattutto piena la confessione di aver fatto parte del nucleo operativo. Così, Mutti narra della provenienza della pistola adoperata, dell'identificazione del Battisti come proponente l'azione, in quanto già detenuto, insieme a Cavallina, nel carcere di Udine, dove avevano sperimentato la severità disciplinare del M. llo Santoro, delle riunioni preparatorie, dei sopralluoghi, della partenza da Milano, del "campo-base" stabilito con una tenda a Grado, del furto di due auto da utilizzare in successione per la fuga, delle modalità dell'agguato finale. Nei successivi interrogatori del 16-2-82, del 23-4-82 e del 15-6-82, Mutti conferma espressamente

questo racconto, rettificando solo un particolare - qui irrilevante - circa il riferito pernottamento in un albergo di Cervignano.

E' solo nell'interrogatorio del 2 maggio '83 che Mutti rivela come alle discussioni preparatorie dell'agguato fosse intervenuto anche Cavallina, in verità primo proponente dell'obiettivo ed anzi molto deciso nel sostenere la necessità di un esito omicidiario dell'azione. Dopo - ed anzi necessariamente dopo - aver rivelato il ruolo di Cavallina, in termini ormai definitivamente riconosciuti esatti (in ogni caso Cavallina ha pienamente confessato la sua partecipazione), Mutti aggiunge: "Debbo, a questo punto, fare un'ulteriore precisazione rispetto alle dichiarazioni fin qui rese, nel senso che debbo parlare anche di un'altra persona che ebbe un ruolo, sia pure non primario, nell'azione contro il m.llo Santoro e della quale finora non ho parlato per quelle ragioni "umanitarie" che ho già spiegato" (cioè per evitare dure sanzioni a chi aveva svolto ruoli marginali nella lotta armata). "Nel corso della discussione che precedette l'azione vera e propria, avente, più che altro, ad oggetto le modalità operative, il Battisti richiese la presenza di una persona "pulita" che consentisse maggior sicurezza nella fase dello sganciamento ad azione avvenuta. In altre parole, questa persona avrebbe dovuto avere il compito di ritirare le armi impiegate nell'azione, liberando di questo materiale scottante i componenti del nucleo operativo. Poichè tutti



concordarono sulla presenza di questa persona "pulita", fu il Cavallina ad occuparsi di reperire la stessa; la individuò in una sua amica, originaria di Genova, con la quale aveva avuto rapporti in relazione ai suoi interessi carcerari. Questa ragazza partecipò alla riunione di cui ho sopra parlato, che si tenne a casa del Cavallina a Verona", pochi giorni prima dell'attentato (int. cit. ff. 17-18).

Di questa ragazza Mutti non ricorda il nome, ma indica una serie di caratteristiche (origini genovesi, 24-25 anni, minuta, bionda, lenti a contatto, abitante a Milano tra piazza 8 novembre e piazza Maria Adelaide di Savoia, convivente di tale Giangiotto - o qualcosa del genere - anche lui ligure, circa trentenne, alto, magro, con l'hobby della canoa) che indiscutibilmente si riferiscono all'attuale appellante (nell'interrogatorio del giorno dopo, del resto, Mutti riconosce la foto della Spina e ne conferma, apprendendolo, il nome di battesimo).

Marisa Spina era dunque - secondo Mutti - già in contatto con Cavallina per il comune interessamento al mondo carcerario e, su invito di costui, aveva partecipato all'ultima riunione operativa prima dell'omicidio. Anch'ella era giunta in Veneto con gli altri sull'auto di Lavazza tre giorni prima dell'azione, sistemandosi con loro nel campeggio libero di Grado. Con gli altri, la sera precedente il delitto, "l'amica di Cavallina" era andata in giro a rubare le due Simca da utilizzare per la fuga, posteggiandole poi nei luoghi strategici già studiati. Dopo l'omicidio, il



gruppo operativo - composto da Mutti, Battisti, Lavazza e la Migliorati - ancora a bordo della seconda Simca si fermò sul retro della stazione ferroviaria di Udine, dove al mattino, andando verso il luogo dell'agguato, avevano lasciato la Spina. A lei dunque fu consegnata la borsa contenente le armi ed il "trucco" (barba, baffi, parrucche) utilizzati per il delitto. Mentre gli altri rientravano con l'auto - e Battisti, ricercato, per conto proprio in treno da Palmanova - Marisa Spina avrebbe dovuto, secondo i piani descritti da Mutti, trasportare le armi in treno a Milano. All'arrivo avrebbe trovato ad attenderla Sebastiano Masala, che aveva il compito di ritirare il pericoloso "collo" e, a quel punto, con la certezza che tutto fosse ormai a posto, rivendicare l'attentato. "Il Masala mi confermò che così avvenne" (ibidem).

Questo dice Mutti, e questo ripete con assoluta uniformità durante i vari dibattimenti: è accertato invece che la rivendicazione dei FAC pervenne all'ANSA di Venezia alle 13,10, cioè - orario ferroviario alla mano - certamente prima di ogni possibile arrivo a Milano della Spina.

Dal canto suo, Sebastiano Masala - dissociato, non pentito - nega di aver fatto la rivendicazione telefonica e riferisce che non ebbe nessun incarico di ricevere le armi, che in effetti non le ricevette, che non andò in nessuna stazione, che la Spina non c'entra nulla con l'omicidio Santoro. Simile, ma non identica posizione assume Cavallina, anch'egli dissociato ma non pentito,



che ammette il suo ruolo nella fase decisionale ed organizzativa del delitto (si era anche occupato del volantino di rivendicazione), ammette di aver conosciuto a Genova la Spina, presentandola poi agli altri del gruppo almeno un mese prima dei fatti; nega però di essersi mai posto il problema del rientro delle armi a Milano e dunque a maggior ragione di aver coinvolto la Spina. Non esclude peraltro che altri del gruppo abbia potuto conferir l'incarico alla ragazza, ormai conosciuta "al di là della mia presenza" (si veda il confronto Mutti-Cavallina). Questa, dunque, l'accusa e queste le principali risultanze processuali nei confronti di Marisa Spina. La sentenza di primo grado valuta come spontanea, costante, precisa e dettagliata - e dunque intrinsecamente attendibile - la versione di Mutti: del tutto comprensibili sono, infatti, le ragioni per cui in una prima fase egli non tira in ballo l'amico Cavallina e dunque neppure la Spina, che non avrebbe potuto citare senza chiamare in causa il tramite dell'adesione. Per di più, si può comprendere che Mutti non volesse coinvolgere in un delitto da ergastolo una persona che aveva avuto una presenza secondaria e soprattutto più unica che rara nella vicenda dei PAC, tanto che neppure il suo nome era rimasto impresso. Partecipazione - quella della Spina - poco nota anche all'interno del gruppo e comunque non essenziale, sicché la confessione difficilmente sarebbe stata rettificata da altre fonti ed in ogni caso poteva ben reggere anche priva di questo personaggio: d'altra parte la marginalità della Spina e la



"gratuità" della chiamata in correità escludono ogni ipotesi di calunniöse intenzioni.

E di errore di persona certo non si può parlare; nè alcuno lo invoca: troppi i particolari indicati da Mutti e pacificamente risultati veri: dal convivente, Lanciotto - e non Giangiotto - Saltamerenda al suo hobby per la canoa; dall'amicizia con Cavallina a quelle con la Barbetta, la Cavattoni e Battisti, tutte ammesse e provate.

E' risultato, poi, che la Spina si era ritrovata, durante la successiva vacanza in Sardegna dell'estate '78, con alcuni appartenenti ai FAC e che appariva politicamente loro intrinseca. Racconta la coimputata Barbetta: "Marisa ed il suo fidanzato Lanciotto Saltamerenda li ho conosciuti in occasione delle vacanze in Sardegna. Durante tali vacanze, il Battisti mi disse in termini generici che la Marisa era una "ragazza molto in gamba", senza peraltro precisarmi la ragione di questa sua valutazione. Ebbi solo modo di osservare che quando si tenevano delle riunioni politiche ad esse partecipavano tutte le persone presenti in quel momento al campeggio, eccezion fatta per me e per il Saltamerenda, che venivamo esplicitamente invitati ad allontanarci... Rividi la Marisa una sola volta sempre nel '78 in una data che non saprei ora precisare. Posso solo dire che si trattò di un'occasione in cui mi recai insieme con il Cavallina, la Cavattoni, Battisti, la Marisa e Lanciotto nelle montagne veronesi in una località denominata Valdritta, ove il Cavallina



mi ritrasse insieme alla Marisa in una diapositiva che possiedo tuttora..." e che infatti è stata acquisita agli atti (Barbetta, int. al G.I. 3-11-83).

I primi Giudici elencano anche i numerosi riscontri obiettivi al racconto di Mutti circa la preparazione e l'esecuzione dell'omicidio; il ritrovamento delle Simca rubate, messe in moto con delle forcine da capelli, le successive confessioni di Masala e Cavallina, le concordanti dichiarazioni di Barbetta, Tirelli e Berzacola, le risultanze della perizia balistica e le testimonianze degli astanti: tutto conferma il contenuto del racconto. Del resto, può dirsi ormai definitivamente accertato, con i punti della decisione passati in giudicato, che la confessione di Mutti sia in sé globalmente attendibile e veritiera: è solo sullo specifico tema dell'accusa rivolta alla Spina che bisogna ancora esaminarne la veridicità.

Ed allora, più in particolare, bisogna ricordare che la sentenza ha in primo luogo escluso che il racconto di Mutti, già definito attendibile, sia risultato contraddetto da emergenze diverse. Si era notato, ad esempio, che Mutti ha dichiarato di aver conosciuto la Spina solo in occasione dell'omicidio Santoro, mentre Cavallina ha raccontato che lui, la Spina, Mutti, la Migliorati e forse anche Tirelli avevano trascorso una mezza giornata "in una casa di mezza montagna del Tirelli" e poi la notte a Verona in casa Cavallina. Al rilievo difensivo di questa contraddizione, si è però risposto sottolineando che Cavallina



non ricorda quando avvenne l'episodio, se in epoca prossima all'omicidio Santoro o meno. E allora, se la gita veronese è stata successiva, non vi è alcuna contraddizione tra i due racconti; se, invece, è stata prossima ai giorni dell'omicidio, il ricordo di Cavallina ben può coincidere con la riunione che si tenne a Verona nei giorni precedenti l'omicidio con l'accertata presenza di Mutti, Cavallina e Migliorati. Traccia dell'incontro è anche nelle dichiarazioni di Tirelli, delle quali si dirà tra breve.

Nè vi è contraddizione, secondo i primi Giudici, tra l'accusa di Mutti ed il silenzio dei dissociati Masala e Cavallina sulla posizione Spina: si tratta di una mancata conferma, ma non di una smentita esplicita. Tale non può intendersi neppure la dichiarazione di Sebastiano Masala, secondo cui la Spina non c'entra con il delitto: diversamente dichiarando egli sarebbe venuto meno al suo proposito di non accusare chi si proclamava estraneo alla lotta armata. Del resto Sebastiano Masala non sarebbe nuovo ad invenzioni processuali: nella ricostruzione dell'omicidio Torregiani, ad esempio, solo per screditare Mutti, aveva fantasticato, come poi egli stesso finisce per ammettere, della presenza di un complice inesistente.

Posto che a Masala non si può prestar fede quando nega di aver avuto l'incarico di ricevere le armi a Milano, neppure le diverse modalità di rivendicazione dell'attentato rispetto ai programmi descritti da Mutti possono costituire, secondo la sentenza, una



contraddizione rilevante. E' certo che un disguido debba essere accaduto: invece delle due abituali rivendicazioni, in quel caso ve ne fu una sola (verosimilmente fatta dall'impaziente Battisti durante la sosta alla stazione ferroviaria di Mestre). Ma nulla esclude che Masala abbia tuttavia assicurato Mutti di aver fatto il dovuto, riferendosi semmai solo alle armi o che comunque Mutti abbia ritenuto, non essendo insorte conseguenze rilevanti per il disguido, che tutto era andato invece secondo i programmi.

Nè ancora illogica è la richiesta di Battisti di servirsi di una persona "pulita" per il trasporto delle armi in treno, dove i controlli sono certo più improbabili che non ai posti di blocco stradali che si allestiscono dopo un fatto di sangue; e neppure contraddittoria la scelta caduta sulla Spina, che aveva sì un precedente giudiziario, ma non era latitante come Battisti e soprattutto, non avendo partecipato all'azione, non rischiava di essere riconosciuta. D'altra parte risulta - dalle confidenze di Battisti alla Barbetta, dalle dichiarazioni di Cavallina e dalle stesse ammissioni del memoriale Spina - la sua affidabilità ideologica al cospetto dei membri regolari dei PAC.

In secondo luogo, secondo la sentenza di primo grado, il racconto di Mutti circa la partecipazione della Spina, oltre che non essere smentito, riceve alcune conferme: il già citato Tirelli, ricorda (dinanzi al G.I. di Milano il 5-10-83, cart. 5, vol. 9, fasc. 2, f.4) che "intorno all'estate '78, un pomeriggio mi recai ad un appuntamento col Cavallina in piazza Vittorio Veneto a

Verona, nei pressi dell'abitazione del Cavallina stesso. Qui trovai, insieme con il Cavallina, sicuramente il Mutti ed il Battisti, forse anche Masala Sebastiano e Bergamin Luigi; erano inoltre presenti alcune altre persone, almeno quattro o cinque, che non conoscevo e che non ho più rivisto; fra queste vi era anche una ragazza a me sconosciuta... sentii che parlavano di Udine... il tono era molto serio... Quando appresi la notizia dell'omicidio Santoro, rivendicato dai PAC, mi ricordai di questo fatto che si era verificato pochi giorni prima...". Di qui l'argomento, formulato dai primi Giudici, che la ragazza sconosciuta a Tirelli, che certo non poteva essere nè la Migliorati, nè la Barbetta, fosse appunto Marisa Spina, la cui presenza nelle retrovie del delitto e nell'imminenza di esso, insieme agli altri componenti il nucleo operativo, riceverebbe così una conferma.

A questa ricostruzione dei fatti, l'imputata ha opposto un duplice alibi che dimostrerebbe la sua presenza a Milano nei giorni del delitto. Sinteticamente, e richiamando sul punto la sentenza di primo grado alle pp. 299 ss., può ricordarsi che da un lato il convivente Saltamerenda ha dichiarato di aver fatto una gita con la Spina in val Sesia domenica 4 giugno e di aver dormito con lei la notte tra il 5 e il 6 giugno, perchè altrimenti, non potendo restar solo a causa della sua malattia, si sarebbe ricordato del contrario; dall'altro che dal registro di classe del corso delle "150 ore" risulta che l'imputata abbia



tenuto lezione nelle serate di lunedì e martedì 5 e 6 giugno.

Il primo teste, tuttavia, tardivo, parzialmente contraddittorio ed in sé non affidabile, non ha ricevuto altra conferma al di là della sua voce, giacché anche un'amica gitante non ricorda la data dell'escursione e le foto prodotte, oltre che generatrici di sospetti sull'identità dei luoghi (per la ricomparsa della medesima mucca, acutamente notata dai primi Giudici), non ritraggono mai la Spina.

Il registro di classe dal canto suo non offre alcuna garanzia documentale, essendo lasciato nella libera disponibilità degli insegnanti e sottratto a qualunque controllo. Per di più, la Spina risulta aver tenuto lezione in simultanea con altra insegnante, unendo le classi, in un regime di assoluta informalità, tanto più che l'anno scolastico era praticamente finito. Nessun'altra annotazione di pugno dell'imputata compare del resto nei giorni incriminati sui registri di classe, tutte le appostazioni sui programmi svolti essendo di mano diversa.

Il complesso ed articolato alibi sarebbe dunque interamente fallito.

Di qui la condanna della Spina per concorso nell'omicidio e nei reati connessi. Condanna confermata anche dalla sentenza d'appello, la quale sostanzialmente ripercorre e condivide tutti gli argomenti dei primi Giudici, sostenendo di nuovo l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Mutti e spiegando perché siano comprensibili i suoi iniziali silenzi su



Cavallina e la Spina, esattamente come su Falcone (in menomate condizioni psicofisiche) e su Marco Masala (un ragazzo trascinato dal fratello). Vengono ancora ricordati i numerosi riscontri su tutte le altre parti del racconto: quanto al segmento riguardante la Spina, si nega che le dichiarazioni di Cavallina e Masala si pongano in contraddizione con l'accusa e si esclude ogni efficacia probante degli alibi adottati. I necessari riscontri esterni alla chiamata in correità vengono individuati, come in primo grado, nelle dichiarazioni di Tirelli e della Barbeta. Ma se ne aggiunge un terzo: l'indizio derivante dalla fuga all'estero dell'imputata dal febbraio '82, subito dopo l'arresto di Mutti ed ancor prima della sua confessione. Non dunque una semplice latitanza di chi abbia saputo dell'esistenza di un'accusa a suo carico, ma una fuga in prevenzione, che dimostra la cattiva coscienza di chi sa di poter essere coinvolta. Nè vale la giustificazione di un grave stato di malattia oftalmica che esigeva la permanenza all'estero della Spina, avendo le intercettazioni telefoniche acquisite dimostrato la natura compiacente delle certificazioni mediche prodotte.

Questa sentenza d'appello è stata però annullata dalla S.C. di Cassazione, che ha valutato insufficiente la motivazione. In particolare, è stato rilevato che l'accusa di Mutti appare incerta - in quanto tardiva - e non lineare - in quanto non spiega in modo logicamente convincente l'arruolamento di una persona semi-estranea all'organizzazione per un compito così

R

delicato. Ma soprattutto l'accusa di Mutti non è confermata da altri elementi di prova, tali non essendo - in assenza delle conferme dirette che sarebbero potute venire da Cavallina e Masala - le dichiarazioni della Barbeta, che si riferiscono solo ad una partecipazione dell'imputata alle riunioni dei PAC durante le vacanze sarde, nè quelle di Tirelli, che non fornisce elementi concretamente utili.

La sentenza di annullamento indica quindi il principio di diritto da seguirsi nel caso concreto ed al quale è necessario qui adeguarsi: occorre riesaminare se - a confermare la chiamata in correità del coimputato Mutti - concorra almeno un altro elemento di prova, anche se di per sé solo non idoneo a dimostrare la colpevolezza. Questo diverso elemento potrà essere di qualunque genere, sia la dichiarazione di un altro imputato, sia una testimonianza, sia una prova indiziaria. Non però un mero argomento logico, che si basi cioè sugli stessi dati di fatto già contenuti nella chiamata in correità e ne sia dunque solo commento, esplicazione, conforto di intrinseca attendibilità, senza apportare fatti nuovi.

Rivivono dunque in questa sede di rinvio gli articolati e puntuali motivi d'appello, presentati avverso la sentenza di primo grado. Senza ripercorrere qui gli argomenti di diritto circa la necessità di almeno un riscontro probatorio esterno alla chiamata di correo, ormai imposta dal nuovo art. 192 c.p.p. e del resto affermata, come si è detto, nella sentenza di annullamento,



vanno ricordate, invece, le critiche mosse dalla difesa alla stessa intrinseca attendibilità dell'accusa da parte di Mutti. Non nuovo, questo "pentito", a "giochi di prestigio" tra i diversi complici, come quando inserisce Battisti nella rapina di Viale Fulvio Testi per salvare Falcone, ovvero Battisti e Sebastiano Masala al posto di Bitti e Marco Masala nella rapina ai danni dell'armeria "Tuttosport", o ancora Lavazza o Bergamin a posto di Marco Masala in due rapine veronesi. Come si può allora escludere che il nome di Marisa Spina sia stato usato per coprire il vero responsabile della condotta a lei addebitata? Del resto, anche a favore di se stesso Pietro Mutti usa l'arma della bugia, come quando esclude di aver partecipato, con un contributo di fuoco, al ferimento di Rossanigo o allo stesso omicidio Santoro. Per il quale, peraltro, egli era stato quantomeno denunciato dalla DIGOS di Milano e dai CC. di Udine, sicché non può dirsi del tutto spontanea e gratuita la sua confessione. E' in questo quadro, dunque, che si colloca la sua ricostruzione dell'episodio criminoso, ricostruzione costellata di numerosi ripiegamenti, correzioni ed integrazioni: ad esempio, a proposito di chi ebbe a proporre l'obiettivo (prima Battisti, poi Cavallina, poi Bergamin), ed a proposito del luogo di partenza per la spedizione omicidiaria (prima Milano, poi Verona). Ma soprattutto Mutti è smentito dal diretto interessato su un punto decisivo per la posizione Spina. Dichiarò, infatti, Sebastiano Masala: "Non vedo quali problemi avrei io oggi a dire

4

se qualcuno mi aveva chiesto di ricevere queste armi, se le ho ricevute, se ho fatto la telefonata di rivendicazione. Non avrei assolutamente problemi a dire sì; se me lo chiedevano, lo avrei fatto. Ma io non ho ricevuto le armi, per cui non credo che me lo abbiano neanche chiesto" (ud. dib. 7-5-86). Nè si può dire che Mutti, non avendo partecipato a questa fase dell'operazione, riferisca solo di un programma e non ne garantisca l'esecuzione: egli dichiara, infatti, che Masala gli confermò che così avvenne. Perché poi - prosegue la difesa - scegliere la Spina come latrice delle armi, se la ragazza non era affatto "pulita" per aver riportato a Genova una condanna ad un anno ed otto mesi di reclusione e per esser dunque nota alla polizia come "persona vicina alla sinistra rivoluzionaria" ? E poiché, per converso, alla Spina non è contestato di essere organica appartenente al PAC, sarebbe la prima volta che ad un'estranea viene affidato un compito così rilevante, fondamentale per la riuscita dell'operazione e per la libertà dei suoi autori.

Irrilevante la deposizione della Barbetta, sia perché non riferisce i motivi dell'elogio di Battisti alla Spina - "una ragazza molto in gamba", ma non si sa sotto quale profilo -, sia perché è incredibile la riferita estraneità della stessa Barbetta alle riunioni nel campeggio sardo, quando due mesi dopo costei parteciperà al ferimento Nigro.

Irrilevante altresì il contributo accusatorio di Tirelli, il quale - si badi - in udienza non ha riconosciuto in due foto

4

della Spina la ragazza da lui incontrata a Verona (ma per la verità bisogna dire che fin dall'inizio Tirelli aveva dichiarato di non essere in grado di riconoscere questa persona, vista solo brevemente e della quale ricorda solo i capelli biondi; e che l'omesso riconoscimento è quanto meno perplesso su una delle due fotografie).

Nè, infine, Cavallina, che esplicitamente nega di aver mai sentito dire che la Spina avesse comunque partecipato all'omicidio Santoro, può essere arruolato tra i sostenitori dell'accusa, che si rivela conclusivamente priva di riscontri esterni.

Se, dunque, eccessivo credito si è dato alle voci dell'accusa, ingiustificatamente si è negata attendibilità agli alibi dell'imputata. Se veramente la Spina avesse avuto bisogno di non recarsi a scuola il 5 ed il 6 giugno, non sarebbe stato più facile presentare un certificato medico compiacente, come si dice abbia fatto successivamente, anzichè coinvolgere pericolosamente nell'arbitraria assenza almeno una collega? Perché, infine, sottovalutare la testimonianza del convivente Saltamerenda, soprattutto quando afferma che in quel periodo, per il suo grave stato diabetico, non poteva dormire da solo?

Da questi argomenti discende l'unica richiesta della difesa: l'assoluzione di Marisa Spina per non aver commesso il fatto.



Motivi della decisione

Nessun dubbio, in verità, circa la posizione di Cesare Battisti, in quanto imputato di concorso nell'omicidio Torregiani, dal momento che l'annullamento appare frutto di un equivoco o comunque di un errore materiale nell'indicare il luogo di rinvio della motivazione d'appello. Vanno dunque, innanzitutto, recepite in questa sede, con esplicito rinvio, le motivazioni trascritte alle pp. 181 e ss. della sentenza annullata, a proposito della posizione di Diego Giacomini. Posizione certo meno compromessa di quella di Battisti nell'ottica del concorso nell'omicidio Torregiani e pur tuttavia ritenuta sufficiente dalla S.C. ad integrare una penale responsabilità anche per questo reato. Basterebbe dunque solo traslare la motivazione della sentenza della Cassazione a conferma della condanna di Giacomini per affermare conseguenzialmente la responsabilità di Battisti.

Ma in questo caso non si tratta della semplice partecipazione morale dell'imputato nell'omicidio Torregiani in quanto accertato autore materiale del parallelo omicidio Sabbadin: è stato, infatti, innanzitutto provato a suo carico un ruolo decisionale diretto nel delitto contro il gioielliere milanese. Si è già detto che da molteplici fonti (non solo Mutti, ma successivamente anche Fatone e Cavallina) Battisti viene indicato come componente

4

di rilievo della "commissione" del PAC che si occupava del cd. "patto sociale". All'interno di questo organismo sono maturate le decisioni omicidiarie, ed in particolare la deliberazione di uccidere Torregiani, in quanto "agente della contro-rivoluzione". E Battisti risulta aver partecipato a tutte le riunioni preparatorie tenutesi nelle abitazioni di Mutti e di Bergamin, appoggiando la risoluzione più drastica.

Anzi, si ricorderà della decisiva (ma quand'anche non fosse stata determinante - ha insegnato la sentenza di annullamento - sarebbe comunque penalmente rilevante) presa di posizione di Battisti, portavoce anche dei "veneti" Giaconini e Filippi, in occasione della stretta deliberativa finale: la sera del 14 febbraio, in casa di Bergamin, Battisti tacita le "opposizioni" (o, meglio, i titubanti alleati), mettendole di fronte al fatto compiuto di un esito omicidiario ormai deciso per Sabbadin e dunque "oggettivamente" inevitabile anche per l'azione di Milano. Quanto l'una decisione influisca sull'altra lo spiega anche Sebastiano Masala durante il primo dibattimento di primo grado (f.500): "sarebbe pazzesco pensare che si possano fare due azioni differenti per gli stessi motivi e rivendicarle con lo stesso volantino".

E ciò valga a dimostrare in fatto come e con quale incidenza la condotta di questo imputato sia pervenuta alla percezione degli autori del delitto. Battisti dunque ha contribuito direttamente ed autorevolmente (in questo senso il suo carisma di componente



storico del gruppo e la sua spiccata personalità operativa tengon luogo dell'inesistente gerarchia interna) a decidere l'uccisione di Pierluigi Torregiani.

Ma non solo in tal modo ha dato causa a questo omicidio: egli - come Giacomini - ha anche rafforzato l'intento e la volontà criminosa degli esecutori materiali, assumendo e realizzando l'incarico di svolgere una parte non secondaria del complesso piano. Battisti ha infatti eseguito l'omicidio Sabbadin, come è ormai giudiziariamente certo. Ed altrettanto certa - e riconosciuta nei punti della decisione passati in giudicato - è la stretta interdipendenza delle due azioni, sicchè può ben dirsi che chi ha collaborato all'una ha contribuito anche all'altra, data la piena consapevolezza di ciascuno di realizzare la parte di un tutto.

Come ha stabilito la S.C. nella sentenza di annullamento già riferita, questa interdipendenza è univocamente dimostrata dal fatto che gli omicidi furono decisi insieme, eseguiti contemporaneamente ed unitariamente rivendicati (cfr. pp. 26-27). Ed è pacifico, come si è detto, che di questa interdipendenza Battisti fosse pienamente consapevole, tanto da fungere da "ufficiale di collegamento" tra gli operatori delle due azioni omicidiarie, secondo lo specifico incarico assunto nella riunione di Desenzano. Sintomatico in proposito è anche il comportamento di Battisti subito dopo l'omicidio Sabbadin, allorchè cerca il contatto telefonico con Milano prima di operare la rivendicazione

5

comune: ciò che conferma l'esistenza di un precedente accordo complessivo, del quale proprio Battisti era consapevole protagonista.

Nè può sostenersi, con la difesa, l'inattendibilità intrinseca della chiamata in correità di Mutti: sul punto sempre univoca, reiterata, precisa nei particolari, come si è già riferito ed ancora si dirà e come definitivamente accertato dalle condanne relative agli autori dei delitti Sabbadin, Torregiani e Santoro. Mutti, del resto, non aveva alcun motivo di rancore nei confronti di Battisti ed anzi il fatto di averne organizzato la fuga dal carcere di Frosinone dimostra esattamente il contrario.

L'accusa di Mutti non è rimasta priva di riscontri: ad accusare Battisti e a ricostruirne il decisivo ruolo sono anche le voci di Fatone e di Cavallina, sopra testualmente riportate. Ed i loro racconti trovano numerose conferme obiettive nelle modalità delle condotte omicidiarie, accertate aliunde (dalle perizie tecniche e dai testimoni oculari) come conformi alle descrizioni riferite dagli imputati confessi.

Così ricostruito in fatto il ruolo di Cesare Battisti, basta allora ricordare - per affermare la conseguenza giuridica della sua penale responsabilità per l'omicidio Torregiani - che "è sufficiente un apporto causale all'azione accompagnato dalla consapevolezza del disegno criminoso del correo" (Cass. 5-7-85 n. 6684), anche quando l'apporto "si profili nella fase preparatoria ed ideativa del reato" (Cass. 4-10-83 n. 7845), ovvero nella



forma di "attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse" (Cass. Sez. Un. 28-11-81), pur quando idonea soltanto "a rafforzare il disegno criminoso già concepito e deliberato dall'altro concorrente ovvero a rendere definitivo e senz'altro eseguibile il disegno criminoso già concepito, ma non ancora definitivamente deliberato" (Cass. 11-4-83 in Giust. pen. 1984, II, 153, 151).

Corretta e condivisibile è anche la determinazione dei primi Giudici circa l'entità - peraltro stabilita nel minimo - dell'aumento di pena da calcolare sull'ergastolo inflitto per il più grave omicidio Santoro. La sentenza di primo grado va dunque su questo capo integralmente confermata, anche per quanto riguarda il risarcimento del danno alla costituita parte civile. Ne segue la condanna di Battisti alle spese di questo grado di giudizio e di rappresentanza e difesa della parte civile, secondo quanto richiesto con la nota allegata e liquidato in dispositivo.

o o o

Più complessa, come si è visto, la definizione della posizione di Marisa Spina. Per anticipare subito la convinzione di questa Corte, l'imputata deve essere assolta dai reati contestati perchè l'attendibile chiamata in correità nei suoi confronti non ha trovato alcun elemento esterno di riscontro, secondo quanto richiesto dall'art. 192 c.p.p. ed insegnato nel caso concreto



dalla S.C.

Se è vero che "l'attendibilità intrinseca non può essere desunta da altro che dalla presenza dei requisiti del disinteresse, della spontaneità e della costanza" (Cass. 25-6-90, 185493), l'accusa di Mutti è, in effetti, in sé attendibile. Essa non può essere frutto di un errore materiale di identificazione, data la precisione delle indicazioni personali fornite ed il successivo riconoscimento fotografico. Di più, essa è stata certamente spontanea, poichè nessun sospetto gravava sulla Spina e nessun bisogno aveva Mutti di aggiungere un nuovo nome per godere degli speciali benefici previsti per i "pentiti"; le dichiarazioni, come può rilevarsi dal loro tenore letterale già riportato, sono precise, dettagliate, in sé coerenti. E sempre uniformemente ripetute nei vari interrogatori e gradi di giudizio.

Comprensibile appare la tardività dell'accusa e convincenti le spiegazioni in proposito di Mutti: sono motivi sufficienti sia il riserbo nello scoprire la collegata posizione dell'amico Cavallina, sia la difficoltà psicologica di tirare pesantemente in campo una persona meno coinvolta delle altre nella complessiva attività criminosa dei PAC. Motivi analoghi, del resto, hanno agito a favore di Marco Masala e di Fatone, senza con ciò inficiare, come definitivamente ritenuto, l'attendibilità delle successive dichiarazioni di Mutti.

Così pure del tutto logica appare la motivazione della convocazione della Spina per contribuire all'operazione



delittuosa: non essenziale, ma certamente accorta la decisione di "separare" subito dopo l'attentato le armi dagli autori dell'omicidio. Ed il trasporto delle armi - opportunamente attuato in treno - a nessuno meglio della Spina poteva essere affidato. Una persona non collegata organicamente con la banda armata, si da coinvolgere nella sua eventuale cattura tutto il gruppo, e nello stesso tempo ideologicamente sicura, si da non impensierire per eventuali cedimenti psicologici, ed infine coinvolta al punto giusto, secondo la ricostruzione di Mutti, nei preparativi dell'attentato.

Nessun rancore e neppure generica malevolenza da parte di Mutti nei confronti della ragazza (di cui non ricordava neppure il nome) vengono del resto ipotizzati dalla difesa; nè può sospettarsi che il volto della Spina sia servito al "pentito" per coprire un altro misterioso personaggio: si tratta, infatti, di un ruolo non essenziale all'economia del racconto, che risultava in effetti pienamente attendibile anche nella precedente versione.

E non si dimentichi che - nella sua versione definitiva - il resoconto di Mutti sui numerosi delitti commessi dai FAC è stato riscontrato da molteplici conferme: ulteriori confessioni, testimonianze, riscontri peritali che hanno imposto il passaggio in giudicato della ricostruzione dei fatti offerta dal "pentito". In particolare sull'omicidio Santoro l'accertamento definitivo ha confermato il racconto di Mutti: ma, d'altra parte, "nel caso di

5

chiamate plurime, le verifiche vanno effettuate per ciascun imputato e non può trarsi il convincimento sulla verità di una singola accusa dal fatto che abbiano trovato conferma le accuse mosse nei confronti di altri imputati" (Cass. 21-10-88 Colombo). Ed ancora: "...non può essere considerato sufficiente a fornire la conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato il fatto che questi abbia accusato più persone e che per taluna di queste il giudice abbia potuto utilmente effettuare l'operazione di verifica richiesta dalla legge processuale, posto che le condizioni suaccennate devono verificarsi nei confronti di ciascun accusato" (Cass. 30-4-90, 184805). Ed è proprio sul segmento di narrazione che riguarda il ruolo della Spina che mancano specifiche conferme.

Vero è che ricorrono anche pronunce contrarie: " Oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione dei coimputati relativamente a un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante. Conseguentemente, e previa adeguata valutazione, la dichiarazione di un imputato che, confessando un reato, indichi le persone che hanno agito con lui, può essere confermata nella sua complessiva attendibilità, e costituire quindi prova piena, dalla confessione resa da uno dei chiamati in correità, anche se questi si limiti ad ammettere la propria responsabilità, senza a sua volta confermare la partecipazione degli altri indicati dal primo"



(Cass. 2-3-90, 183941).

Un lucido punto di equilibrio tra queste diverse impostazioni può forse essere così enunciato: il riscontro ottenuto solo relativamente ad alcuno dei chiamati può valere anche in ordine agli altri "purchè sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo" (Cass. 24-1-91, 187035). Ma in fatto così non è nel caso specifico: la Spina non era, diversamente dagli altri chiamati in correità, organicamente inserita nella struttura dei PAC, e diverso sarebbe stato il suo ruolo rispetto a quello dei membri del gruppo "di fuoco" e degli ideatori del delitto. Non possono dunque estendersi a lei i riscontri ottenuti sugli altri.

Sulla Spina vi sono, in vero, significative conferme che fungono da riscontro generico: così, la descrizione della sua persona e di alcuni tratti caratterizzanti la sua vita ha ricevuto indiscussa convalida processuale e non viene negata neppure dalla difesa, come non viene negata la sua amicizia e sintonia ideologica con Cavallina. Di più, lo stesso Cavallina conferma di averla presentata ad altri membri dei PAC e di aver saputo che si era instaurato un diretto rapporto tra loro. Del resto, i buoni rapporti con i membri dell'organizzazione sono testimoniati anche dal racconto della Barbetta a proposito delle successive vacanze



in Sardegna: insomma, è innegabile che la Spina fosse persona nota, vicina all'organizzazione, ideologicamente affidabile. L'accusa di Mutti appare dunque anche sotto questo profilo verosimile.

Ma non vi è, come si diceva, alcuna conferma ulteriore circa la specifica condotta criminosa attribuita all'imputata. I riscontri ora ricordati si fermano prima o si collocano dopo l'episodio del delitto Santoro. In questo delitto e nei giorni degli immediati preparativi dell'azione, la presenza di Marisa Spina viene validamente affermata soltanto da Mutti.

Se è vero, allora, che le conferme esterne a questa chiamata di correità possono essere le più varie, è pur vero che chiarissimo è l'art. 192, 3° co., c.p.p. quando pretende che si tratti di elementi di "prova". Almeno una, ma non una "mezza prova". Una testimonianza, un accertamento tecnico, un'altra chiamata attendibile, un indizio grave e preciso; ma non un dettaglio di contorno, una suggestione, un sospetto, un indizio non grave ovvero non preciso. Ovvero un puro argomento logico, come ha esemplificato la sentenza di annullamento.

Ed allora la dichiarazione di Tirelli, sopra testualmente riportata e valorizzata dall'accusa appunto a questo proposito, è in verità un indizio grave per il suo contenuto, ma non preciso nell'attagliarsi alla persona della Spina. Le persone che egli vede in compagnia di Cavallina sono almeno nove o dieci: e certamente qualcuna di esse è estranea all'omicidio. Ma



soprattutto Tirelli non è mai stato in grado di dire che la "biondina" intravista a Verona fosse proprio la Spina, nè certo può bastare il particolare dei capelli biondi: se il sospetto è legittimo, non può esservi però, nella oggettiva mancanza di un tranquillante riconoscimento, nessuna certezza.

Nè può fungere da riscontro esterno la deposizione della Barbeta: a prescindere da ogni questione di attendibilità di questa coimputata, se ne desume, infatti, a carico della Spina una certa dimestichezza personale ed ideologica con i PAC circa due mesi dopo l'omicidio Santoro, ma nulla di specifico relativamente a questo delitto. Non si può dire, in effetti, che l'espressione di elogio usata da Battisti sia rivelatrice di "meriti" specifici; al più, se si vuole collocare il plauso nel contesto della militanza sovversiva, si potrebbe affermare che esso è un indizio della partecipazione della Spina alla banda armata dei PAC. Ma quand'anche questa non contestata partecipazione fosse provata, ciò non costituirebbe riscontro sufficientemente preciso al coinvolgimento nel singolo delitto realizzato dalla banda. "La verifica dell'attendibilità sotto il profilo esterno non può fermarsi alla ricostruzione del fatto, ma deve investire la partecipazione ad esso di ogni singolo accusato; l'elemento di riscontro deve avere un connotato di specificità, e non risolversi in circostanze generiche quale è l'appartenenza dell'accusato a un gruppo o a una categoria di persone...e/o legami di amicizia, di costituzione delinquenziale



e di interesse che in un certo momento possano aver legato tra loro taluni degli imputati..." (Cass. 16-10-90, 186118; nello stesso senso anche Cass. 19-2-90, 183594)

Così come ugualmente generico - grave, cioè, ma non univoco - è il riscontro offerto dalla fuga della Spina dopo l'arresto di Mutti: per quel che si è detto del suo coinvolgimento con i PAC ben può comprendersi il motivo della fuga, ma anche in questo caso è impossibile qualsiasi collegamento preciso dell'indizio e del timore che esso rivela proprio con l'omicidio del quale è accusata l'imputata.

Vero è che la Spina non ha saputo provare la sua presenza in Milano in nessuno dei tre giorni utili a smentire l'accusa: i suoi alibi sono, infatti, palesemente inaffidabili. Nessun teste indifferente afferma di averla vista in quei giorni in città. Nessuna garanzia di veridicità proviene da quel registro scolastico ed anzi le singolarità già notate dai primi Giudici lasciano margini di sospetto su una sua successiva redazione (con o senza la compiacenza della collega Ferrari). Ma il falso non è provato e non è provabile. Così è anche per le dichiarazioni di Saltamerenda, intuitivamente inaffidabili per la loro provenienza, quando non abbiano trovato alcun riscontro obiettivo o almeno il conforto di una testimonianza meno coinvolta. E dunque l'alibi fallito - e non provatamente falso - evidentemente nulla toglie ma neppure aggiunge alla forza persuasiva dell'accusa.



La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente ritenuto irrilevante, in adesione al principio dell'onere della prova, la mancanza o il fallimento dell'alibi dell'imputato, consentendo invece - e neppure sempre (Cass. 16-10-90 Andraous) - di valutare sfavorevolmente solo la proposizione dell'alibi riconosciuto mendace (per tutte, Cass. 6-2-89 Sposato).

Se poi oltre a questa mancanza di autonomi riscontri, si considera anche l'esistenza di argomenti di fatto che si oppongono alla ricostruzione offerta da Mutti, la conclusione assolutoria già anticipata ne viene evidentemente rafforzata. Ed in effetti, se il silenzio di Cavallina lascia ancora spazio ("l'ho presentata...poi non so...era divenuta amica...non ho mai sentito che abbia partecipato") alle tesi dell'accusa, altrettanto non può dirsi della deposizione di Masala. Costui, infatti, non si limita a negare ogni partecipazione della Spina al delitto, ma nega anche - pur in un contesto di confessione delle proprie responsabilità - ogni suo coinvolgimento nell'operazione di ritiro delle armi, ed anzi nega in radice di aver mai ricevuto questo incarico. Ciò che comunque avrebbe potuto ammettere pur escludendo di aver ricevuto le armi dalle mani della Spina.

Ma qualunque sia la ricostruzione del senso e delle riserve mentali del complicato atteggiamento dei "dissociati", la dichiarazione di Masala, significativamente diversa da quella di Cavallina, indubbiamente contraddice il racconto di Mutti, come



lo contraddice la vicenda della rivendicazione certamente anticipata rispetto ad ogni possibile "rientro" delle armi. Se è vero che si tratta di contraddizioni forse superabili, come spiegano i primi Giudici, pur sempre di contraddizioni si tratta. Marisa Spina deve dunque essere assolta dalle imputazioni ascrittele, quale che sia il convincimento extragiuridico sulla sua colpevolezza, perchè l'accusa rivolta da un coimputato non ha trovato riscontro in nessun altro elemento di prova. Del resto, non potrebbe concludersi diversamente, dati i vincoli posti dalla sentenza di annullamento della S.C. Vincoli molto rigidi, giacchè la sentenza prende in esame tutti gli elementi (le dichiarazioni dei dissociati, di Tirelli e della Barbetta, gli alibi falliti, la fuga) additati a conferma della chiamata di Mutti e li giudica insufficienti. Non si può dire che questi elementi di fatto fossero mal descritti nelle prime sentenze. Neppure si può aggiungere alcun altro elemento trascurato dai primi Giudici. Insomma, il giudizio della Cassazione non si basa su un precedente travisamento dei fatti o su un'incompleta descrizione dei riscontri probatori. E dunque mai potrebbe sovrapporsi oggi una diversa valutazione in tema di legittimità.

Marisa Spina deve dunque essere assolta, ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto.

p.q.m.




la Corte, giudicando in sede di rinvio dalla S.C. di Cassazione dell'8-4-91, conferma la sentenza appellata nei confronti di Cesare Battisti in ordine all'omicidio Torregiani e lo condanna alle ulteriori spese di giustizia, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, che liquida in complessive lire trecentomila.


Assolve Marisa Spina dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Milano, 31 marzo 1993


Il cons. estensore



Il Presidente




Il Collaboratore di Cancelleria
(Maddalena SANTINO)



Depositata in Cancelleria oggi 1 aprile 1993.

Il Collaboratore di Cancelleria



L'estratto della sentenza è stato notificato a BATTISTI. Lesore il a SPINA Marisa il 6-4-93, non essendo stata proposta impugnazione la sentenza è divenuta irrevocabile, per entrare in data 10 aprile 1993.

Milano 25-5-93

Il Collaboratore di Cancelleria

(Maddalena SANTINO)

La Procura Generale di Milano con ordinanza 30-5-2007
de terminare nei confronti di Battisti lesore la fase esecutiva
in Esposita con espletamento di quanto previsto art. 6-

interdizione perpetua da PP.VU e legale e vuole l'espiatione
della pena - diretto vigilato per anni 3.

PI-24-09-2007

IL CANCELLIERE
Dott.ssa ~~Principessa~~ ~~Orateo~~